

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2021, n. 18-3505

Approvazione Regolamento regionale recante: contenuti e modalita' di redazione del Rapporto di fine concessione (legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26).

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

l'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) prevede che, alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento; il sopra citato articolo 12, al comma 1 ter, demanda alle Regioni la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al suddetto articolo; la Regione Piemonte ha dato attuazione a quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni con la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), con la quale sono disciplinate le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Richiamato, in particolare che la suddetta legge regionale 26/2020:

all'articolo 5 (Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica), stabilisce che, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, la Regione avvii le procedure necessarie per l'indizione di una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione;

all'articolo 6 (Rapporto di fine concessione), dispone, tra l'altro, quanto segue:

1. al fine dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 5, la Regione invia al concessionario uscente apposita richiesta del Rapporto di fine concessione relativo ai beni, agli impianti, alle opere e ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio della concessione.
2. i contenuti del Rapporto di fine concessione di cui al comma 1 e le modalità per la sua redazione e trasmissione sono determinati con Regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente.

Dato atto che, allo scopo di affrontare l'elaborazione della legge regionale, di cui sopra, e dei relativi Regolamenti attuativi in un'ottica multidisciplinare, con Determinazione n. 171/A10 del 27 maggio 2019 il Segretariato Generale ha istituito un apposito Gruppo di lavoro interdirezionale "Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche" e assegnato il coordinamento alla Direzione "Ambiente, Energia e Territorio" e che con determinazione dirigenziale n. 51/A10 del 26/02/2020, è stata modificata la composizione del Gruppo di lavoro interdirezionale, per tener conto, sia della intervenuta riorganizzazione delle Direzioni regionali approvata, rispettivamente, con D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e D.G.R. n. 1-975 del 4 febbraio 2020, a seguito della quale sono state modificate le competenze e le relative declaratorie di suddette Direzioni, sia delle opportunità di avvalersi, per gli aspetti tecnici delle specifiche competenze presenti nelle società controllate regionali Finpiemonte Partecipazioni S.p.A e S.C.R. Piemonte S.p.A.

Dato atto che, come da documentazione agli atti:

il Gruppo di lavoro ristretto, coordinato dal Settore "Tutela delle Acque" della Direzione "Ambiente, Energia e Territorio", ha realizzato le attività tecniche finalizzate alla definizione di una prima bozza di Regolamento che disciplina il Rapporto di fine concessione;

i contenuti di tale prima bozza di Regolamento, in ordine alle modalità di redazione e di trasmissione/messa a disposizione dello stesso, sono stati illustrati e discussi, dalle Strutture

regionali direttamente coinvolte con i portatori d'interesse (Assoidroelettrica, Elettricità Futura, Gruppo Iren, Federidroelettrica e Utilitalia), nel **corso** di un apposito incontro in videoconferenza, tenutosi il giorno 1° marzo 2021.

Preso atto che, nei successivi trenta giorni, dalla trasmissione della sintesi dell'incontro, non sono state formulate dai portatori d'interesse integrazioni, osservazioni o proposte ai contenuti della bozza di Regolamento.

Dato atto che, lo schema di Regolamento e relativo allegato è stato condiviso dalle Strutture regionali costituenti il Gruppo di lavoro interdirezionale "Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche", di cui alle D.D. n. 171/A10 del 27/05/2019 e n. 51/A10 del 26/02/2020.

Dato atto, quale esito di verifiche della Direzione "Ambiente, Energia e Territorio", che non è da acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, in considerazione sia dei contenuti prettamente tecnici del Regolamento in questione, destinati prevalentemente ai Concessionari uscenti nell'ambito della procedura di gara del rinnovo, sia dell'assenza della stretta attinenza con la materia di competenza delle Amministrazioni provinciali sul demanio idrico.

Vista la legge costituzionale n. 1/1999;

visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

vista la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23.

visto l'art. 51 dello Statuto.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 26/2020, il parere favorevole della Commissione consiliare competente nella seduta del 5 luglio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Quanto sopra premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di approvare il Regolamento regionale recante: contenuti e modalità di redazione del Rapporto di fine concessione (legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1 della l. cost. 1/1999 e 51 dello Statuto;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

il Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: "Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (Legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26)." è pubblicato sul 3° Supplemento a questo Bollettino Ufficiale